



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 ottobre 2026, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l., con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Determinazione n. 1534 del 08/06/2022

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la ditta A.L.F. s.r.l., con sede legale in Via Verdi n. 14 nel comune di Bergamo (BG) e sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR), all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006 questo provvedimento costituisce altresì:

- autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera dei camini E1 ed E2 nonché le emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti;
- autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica di Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR) dei reflui di tipo:
 - assimilabile ai civili derivanti dai servizi igienici;
 - industriale derivanti dal lavaggio dei mezzi e dalla prima pioggia ricadente sui piazzali di 7'844 m²;per un quantitativo complessivo di 1'500 m³/anno;
- autorizzazione, inoltre, allo scarico in acque superficiali (scolo Fio Basso) delle acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sui piazzali e delle acque meteoriche ricadenti sui tetti e raccolte dai pluviali.

2. revoca la precedente autorizzazione n. 4094/16 del 25 ottobre 2016;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 24 ottobre 2026.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015 è stato approvato il “*Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e degli artt. 22 e 24 della L.R. 3/2000 e s.m.i.*” presentato dalla ditta A.L.F. s.r.l. con sede legale in Via Verdi n. 14 nel comune di Bergamo (BG) e sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 è stata rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 ottobre 2021, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n° 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 è stato preso atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale 4094/16 del 25 ottobre 2016.

Con determinazione dirigenziale n. 3342/17 del 24 agosto 2017 è stata rettificata la determinazione dirigenziale 3279/17 del 21 agosto 2017 per mero errore materiale.

Con nota del 26/04/2021 (prot. provinciale 22692/2021) la ditta A.L.F. s.r.l. ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Con nota del 09/08/2021 (prot. provinciale 41450/2021) la Provincia ha richiesto ad A.R.P.A.V. il parere di competenza di cui alla L. 128/2019 e Linee Guida Delibera S.N.P.A. del 6 febbraio 2020.

Con nota del 02/11/2021 (prot. provinciale 55551/2021) A.R.P.A.V. ha trasmesso il proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, esprimendo la necessità di approfondimento per taluni codici e ritenendo non ammissibile la cessazione di qualifica di rifiuto per il CER 191212.

Con nota del 13/04/2022 (prot. provinciale 18522/2022) la Provincia ha richiesto integrazioni alla ditta A.L.F. s.r.l..

Con nota del 09/05/2022 (prot. provinciale 23230/2022) la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso ad Acque Veronesi s.c. a r.l. le integrazioni richieste dalla Provincia.

Con nota del 12/05/2022 (prot. provinciale 23860/2022) la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso l'autocertificazione in materia di normativa antimafia e l'evidenza dell'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo.

Con nota del 20/05/2022 (prot. provinciale 25634/2022) Acque Veronesi ha trasmesso il proprio parere di competenza riguardante gli scarichi in fognatura.

Con nota del 01/06/2022 (prot. provinciale 27769/2022) A.R.P.A.V. ha ritenuto che, in relazione alla loro composizione ed alle operazioni di recupero riportate nella documentazione integrativa agli atti, i rifiuti EER 02.01.04 “Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)”, 10.02.02 “Scorie non trattate” e 10.02.08 “Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207” siano compatibili con il recupero ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011.

Con nota del 12/05/2022 (prot. provinciale 23860/2022) la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dalla Provincia (nota provinciale n. 28124/2022) circa la cessazione della qualifica di rifiuto in relazione ai rifiuti EER 02.01.04 10.02.02 e 10.02.08.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi. r.ichiama.ti., è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R4, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- pesa;
- separatore Siviero a freddo MB4 SAP;
- separatore Nimby a freddo MG 160/16;
- vaglio fisso VGL-01-12;
- vaglio mobile gommato Powerscreen T5032;

- cannello;
- escavatori idraulici;
- strumenti di misurazione della radioattività;
- nastri trasportatori;
- trattori stradali e rimorchi e semirimorchi;
- attrezzature di sollevamento.

Presso l'impianto è presente anche un distributore di carburante.

Il sistema di trattamento e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale, dalle acque di lavaggio dei mezzi e da eventuali spanti provenienti dalla pavimentazione interna del capannone è costituito da: una vasca di accumulo e rilancio acque di prima pioggia; una vasca quadricamerale con sezioni di dissabbiatura statica, disoleazione statica, accumulo e rilancio acque da trattare, ispessimento fanghi; un impianto depurazione chimico-fisico; un gruppo di adsorbimento finale (carboni attivi). Al termine del trattamento, le acque vengono scaricate in fognatura.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 152/06);
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 209/03);
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e ss.mm.ii.;
- articoli 5 e 6 della Legg.me Regiononale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la tutela dell'ambiente";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";
- Delibera n. 67/2020 del 06/02/2020 "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi" (Linee Guida SNPA n. 23/2020);
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. (d.lgs. n. 159/2011);
- L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente del settore servizi in campo ambientale.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore e del parere obbligatorio e vincolante espresso da ARPAV con la nota del 2 novembre 2021. In tale parere ARPAV ha ritenuto non ammissibile la cessazione della qualifica di rifiuto per il CER 191212, poiché tale codice non è presente in alcun punto del D.M. 5 febbraio 1998 che preveda il recupero di rottame metallico e rappresenta un rifiuto proveniente dal trattamento meccanico di rifiuti a composizione mista, nella quale non è pertanto riscontrabile la presenza di una frazione metallica significativa. A.R.P.A.V. ha ritenuto inoltre che i rifiuti EER 02.01.04 "Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)", 10.02.02 "Scorie non trattate" e 10.02.08 "Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207" siano compatibili con il recupero ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011.

Obblighi da rispettare

La ditta A.L.F. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato "Quadro prescrittivo e nel parere allegato di Acque Veronesi n. 12056 del 20 maggio 2022 (protocollo provinciale n. 25634/2022).

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13 del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta A.L.F. s.r.l., al Comune di Bovolone, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

Imposta di bollo

Obbligo assolto con marca da bollo n. 01201745735108 del 25 marzo 2022 che la ditta dichiara annullata per lo scopo e conservata in originale.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

QUADRO PRESCRITTIVO

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013² e del 13 giugno 2014³); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;

4. la ditta dovrà concordare con il Comune di Bovolone le modalità relative alla pulizia bisettimanale della strada pubblica (Viale del Lavoro) antistante l'impianto in parola, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori

¹Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

²Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

³Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

⁴Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

Gestione rifiuti

6. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in fondo al provvedimento;
7. i rifiuti identificati con codice EER xx.yy.99 devono essere conformi a quanto descritto nella nota del 22 maggio 2015 di integrazioni⁵ al progetto dell'impianto;
8. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁶:
 - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R117;
 - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
9. la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 1'387 Mg/giorno e in 173'600 Mg/anno;
10. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 21'095 Mg di rifiuti non pericolosi;
11. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
12. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011⁸, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995⁹ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale

⁵Acquisita al n. 48600 del 25 maggio 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁷In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

⁸Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

⁹Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

“sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;

13. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
14. lo stoccaggio in impianto del codice EER 200301 è consentito¹⁰ solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
15. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
16. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona¹¹; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
17. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
18. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad

¹⁰Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali”. Adozione” (d.G.R.V. n. 769/2005).

¹¹Acquisita al n. 23230 del 9 maggio 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
19. non sono ammesse pratiche di cambio codice CER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 20. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
 21. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce¹².
22. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;

Emissioni in atmosfera

23. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
24. tutti i sistemi di abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
25. la ditta deve inviare alla Provincia di Verona, al Comune di Bovolone ed al Dipartimento provinciale di Verona di A.R.P.A.V., per almeno due volte l'anno e per un anno dall'emissione del presente atto, una relazione di verifica dell'efficacia di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni con annessa una valutazione in merito all'eventuale necessità di un potenziamento degli stessi;

Emissioni in atmosfera convogliate

26. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dai due separatori a freddo (per ciascun macchinario sono presenti due punti di aspirazione sulla tramoggia di carico e sull'area di scarico, convoglianti le polveri in un filtro a maniche, e da

¹²“Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi” e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

un punto di aspirazione sulla fase di lavorazione, convogliante le polveri in un filtro a cartucce), come individuate nel progetto approvato¹³, la ditta deve:

- a) rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella riassuntiva seguente. I valori limite di emissione in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro (0°C e 101,3 kPa):

Camino							
N°	Altezza [m]	Portata di esercizio [Nm ³ /h]	Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm ³]	Metodo di analisi
E1	> 17	5'500	triturazione	filtro a maniche	polveri	10	UNI EN 13284-1:2003
				cartucce filtranti			
E2	> 17	5'500	triturazione	filtro a maniche	polveri	10	UNI EN 13284-1:2003
				cartucce filtranti			

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose¹⁴. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale ai camini E1 e E2, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso la ditta sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) dotare i camini sottoposti ad analisi periodiche (camini n. E1 e n. E2):
- di adeguate strutture fisse¹⁵ di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008¹⁶ ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-117;

¹³Determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015.

¹⁴Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

¹⁵Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

¹⁶Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

¹⁷In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m², essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio (di altezza circa 0,5 m),

- di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche UNI EN 15259:2008 - UNI ISO EN 16911-1,2:2013, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)¹⁸;
27. l'impianto termico civile destinato al riscaldamento degli uffici ed al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari deve rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dal Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;

Emissioni in atmosfera diffuse

28. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
29. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
30. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
31. le essenze arboree della barriera perimetrale devono essere mantenute in buono stato di conservazione;
32. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalla movimentazione di rifiuti/materiali polverulenti presenti nelle aree scoperte, la ditta deve:
- a) utilizzare sempre l'impianto mobile di nebulizzazione, verificandone il corretto funzionamento prima dell'avvio delle operazioni di movimentazione;
 - b) limitare i quantitativi di rifiuti/materiali movimentati in modo da garantire la massima efficacia dell'azione di abbattimento delle polveri da parte dell'impianto mobile di nebulizzazione;
 - c) sospendere immediatamente la movimentazione di tali rifiuti/materiali in presenza di vento o in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto mobile di nebulizzazione;
33. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dai due vagli (per ciascun macchinario è presente un sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri), come individuate nel progetto approvato¹⁹, la ditta deve:
- a) verificare il corretto funzionamento dell'impianto di nebulizzazione in occasione di ciascun avvio dell'attività dei macchinari;

corrimano (di altezza minima di 1 m) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

¹⁸I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4''(pollici), filettatura gas e tappo a vite.

¹⁹Determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015.

- b) limitare i quantitativi di rifiuti immessi nei macchinari in modo da garantire la massima efficacia dell'azione di abbattimento delle polveri da parte dell'impianto di nebulizzazione;
 - c) sospendere immediatamente l'utilizzo dei macchinari in presenza di vento o in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto di nebulizzazione;
34. le emissioni diffuse prodotte dall'utilizzo cannello dovranno avvenire all'interno del capannone o sotto cappa, anche del tipo mobile;
35. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Bovolone nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

36. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in acque superficiali

37. a lato dello scolo Fio Basso deve essere assicurato, in qualsiasi momento, il transito al personale ed ai mezzi operativi del Consorzio di Bonifica Veronese, per i lavori di manutenzione e l'eventuale deposito del materiale proveniente da tali operazioni;
38. nessun ulteriore scarico potrà essere immesso nello scolo Fio Basso e nessuna ulteriore opera o piantumazione potranno essere realizzate nella fascia di rispetto idraulico (10 metri dal ciglio del corso d'acqua) senza preventiva autorizzazione;
39. lo scarico nello scolo Fio Basso delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali, trattate per mezzo di un impianto di decantazione e disoleatura, deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
40. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico;
41. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
42. la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, darne comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
43. la ditta deve effettuare con cadenza quadrimestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri *COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Metalli (Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Stagno, Alluminio), Tensioattivi totali, Tensioattivi anionici, Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici* dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

44. la ditta deve ottemperare a quanto richiesto da Acque Veronesi Scarl nel parere di competenza allegato prot. n. 12056 del 20 maggio 2022 (prot. provinciale 25634/22).

Tabella Codici CER e Attività

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
02 01 10	rifiuti metallici	R12-R13	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R12-R13	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (mobili, serramenti e altro materiale in legno, provenienti dalla produzione e scartati in quanto difettosi o obsoleti)	R12-R13	
07 02 13	rifiuti plastici	R12-R13	
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R13	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R13	
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	R13	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	R13	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R13	
10 02 02	scorie non trattate	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 10	scaglie di laminazione	R12-R13	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (colaticci di ferro costituiti da blocchi di ferro e/o acciaio di grandi dimensioni – colaticci di ferro costituiti da blocchi di ferro e/o acciaio di piccole dimensioni – terre da pulizia di vagoni ferroviari dopo lo scarico di rottami – terra e pietrisco derivanti da selezione di materiale ferroso)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 03 02	frammenti di anodi	R12-R13	
10 03 05	rifiuti di allumina	R13	
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti (schiumature di alluminio, schiumature di alluminio secondario – cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
10 09 03	scorie di fusione	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
	voce 10 09 05		
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R12-R13	
10 10 03	scorie di fusione	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 10 06	scorie di fusione	R12-R13	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R12-R13	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R13	
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13	
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (scarti solidi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi – polveri di zinco e colaticci di recupero)	R13	
11 05 01	zinco solido	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (colaticci, polveri di zinco – metalli da processi di galvanizzazione fuori misura – scarti solidi prodotti da processi di galvanizzazione a caldo)	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13	
12 01 13	rifiuti di saldatura	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R13	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (pezzi di tubo di varie misure derivanti dal taglio delle verghe – pezzi di tubo di varie misure forati e piegati; parti di strutture di sedie e tavoli in ferro – lastre di scarto in acciaio, in metallo ferroso e non derivanti da taglio, pressatura, cesoiatura, ossitaglio di nastri, coils, cisterne, vergelle, billette – scarto di lavorazione lamiera che può essere anche zincata	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
	e lavorata – lamierino, scheletro proveniente da incisione con pantografo, scarti dello stampaggio – cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe – scarto di forgia – cadute di officina)		
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R13	
15 01 02	imballaggi di plastica	R12-R13	
15 01 03	imballaggi in legno	R12-R13	
15 01 04	imballaggi metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	
15 01 07	imballaggi in vetro	R12-R13	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	
16 01 03	pneumatici fuori uso	R12-R13	
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 17	metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 18	metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
16 01 19	plastica	R12-R13	
16 01 20	vetro	R12-R13	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	R13	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13	
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	R13	
17 02 01	legno	R12-R13	
17 02 02	vetro	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
17 02 03	plastica	R12-R13	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE
17 04 02	alluminio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17 04 03	piombo	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 04	zinco	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 05	ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17 04 06	stagno	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 07	metalli misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	R12-R13	
19 12 02	metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 12 03	metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
19 12 04	plastica e gomma	R12-R13	
19 12 05	vetro	R12-R13	
19 12 12	altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13	
20 01 01	carta e cartone	R13	
20 01 02	vetro	R12-R13	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13	
20 01 39	plastica	R12-R13	
20 01 40	metalli	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R12-R13	
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13	

Per quanto riguarda rottami di zinco e leghe di zinco, i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto sono:

- 1) I rifiuti in ingresso devono essere costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti zinco recuperabile
- 2) I rifiuti in ingresso devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - contenenti frazioni estranee allo zinco < 20% in peso come somma totale
 - oli < 10% in peso
 - assenza di radioattività
- 3) Le lavorazioni sono: selezione e cernita manuale o meccanica, vagliatura, taglio con cannello.
- 4) Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) deve rispettare le seguenti caratteristiche:
 - requisiti della norma UNI EN 14290
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - contenenti frazioni estranee allo zinco < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria < 10 µm < 10% in peso delle polveri totali
 - assenza di radioattività
 - assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Per quanto riguarda rottami di piombo e leghe di piombo, i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto sono:

- 1) I rifiuti in ingresso devono essere costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti piombo recuperabile
- 2) I rifiuti in ingresso devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - contenenti frazioni estranee al piombo < 20% in peso come somma totale
 - oli < 10% in peso
 - assenza di radioattività
- 3) Le lavorazioni sono: selezione e cernita manuale o meccanica, vagliatura, taglio con cannello.
- 4) Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) deve rispettare le seguenti caratteristiche:
 - requisiti della norma UNI EN 14057
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb

- contenenti frazioni estranee al piombo < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µm < 10% in peso delle polveri totali
- assenza di radioattività
- assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Per quanto riguarda rottami di stagno, i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto sono:

- 1) I rifiuti in ingresso devono essere costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti stagno recuperabile
- 2) I rifiuti in ingresso devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - contenenti frazioni estranee allo stagno < 20% in peso come somma totale
 - oli < 10% in peso
 - assenza di radioattività
- 3) Le lavorazioni sono: selezione e cernita manuale o meccanica, vagliatura, taglio con cannello.
- 4) Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) deve rispettare le seguenti caratteristiche:
 - requisiti della norma UNI EN 10432
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - contenenti frazioni estranee allo stagno < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria inferiore a 10 µm < 10% in peso delle polveri totali
 - assenza di radioattività
 - assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Spettabile
PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa
rifiuti speciali
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

e p.c. A.L.F. SRL
VIA VERDI 14
24121 BERGAMO
alfsrl@legalmail.it

Pratica nr 154/22

DTO/UA/mf [Rif. Int. **0010872/22**]

OGGETTO: PARERE PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIALE DEL LAVORO 51/53 NEL COMUNE DI BOVOLONE

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:

Allacciamento in: VIALE DEL LAVORO 51/53
Comune di: BOVOLONE
Codice fornitura: 100288401 industriale con misuratore di portata matricola n.21-712420
96209044 uso artigianale solo rete idrica con matricola 80000212
96209041 uso artigianale con fog e dep matricola 2007419 uso civile

UBICAZIONE DELLO SCARICO:

Allacciamento in: VIALE DEL LAVORO 51/53
Comune di: BOVOLONE

DATI TECNICI

ACQUE METEORICHE: prima pioggia in fognatura per una superficie di 7.844 mq, seconda pioggia e pluviali nello scolo Fio Basso
DATI CATASTALI: foglio 8 mappale 675
DEPURATORE FINALE: Bovolone – San Pierino IM04012001
MATRICOLA CONTATORE ACQUEDOTTO: 80000212 (ad uso assimilato al civile e produttivo) – 2007419 (ad uso assimilato al civile)
MISURATORE DI PORTATA ALLO SCARICO: matricola n. 21-712420 misura tutte le acque derivanti dall'impianto di depurazione (prima pioggia e lavaggio)
NUMERO DI SCARICHI: 2 di cui uno produttivo (prima pioggia e lavaggio mezzi) e 1 assimilato al domestico (servizi igienici)
QUANTITÀ AUTORIZZATA MC/ANNO:
- 1.500 reflui industriali (lavaggio mezzi + meteoriche di prima pioggia)
- 3.500 reflui assimilati al civile
TRATTAMENTI DEPURATIVI: decantazione/disoleazione/chimico-fisico
CAMPIONATORE AUTOMATICO: assente
UNITÀ IMMOBILIARI N.: 1

IL DIRETTORE TECNICO

VISTA la richiesta presentata in data 05/05/2022 dal Sig. NICOLA CAMINADA, in qualità di rappresentante legale della Ditta **A.L.F. SRL** p.iva 03650140167, con sede legale in VIA VERDI 14 nel comune di BERGAMO, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione nella condotta fognaria pubblica di VIALE DEL LAVORO 51/53 nel comune di BOVOLONE (VR) dei reflui di tipo:
INDUSTRIALE provenienti dal lavaggio mezzi e dalle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali,
ASSIMILABILE AI CIVILI provenienti dai servizi igienici,
relativi allo svolgimento della propria attività di *impianto trattamento rifiuti non pericolosi con annesso distributore di carburante ad uso privato* sito in VIALE DEL LAVORO 51/53 nel comune di BOVOLONE (VR);



- VISTA la documentazione presentata e l'istruttoria espletata dai responsabili incaricati;
- VISTA la determinazione n. 4094/16 del 25/10/2016 rilasciata dalla Provincia di Verona Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti U.O rifiuti speciali avente per oggetto l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 ottobre 2021, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata alla ditta A.L.F. srl con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR) con la quale autorizza la Ditta:
- 1) All'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;
 - 2) Alle emissioni convogliate in atmosfera dei camini E1 e E2 nonché le emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti;
 - 3) Allo scarico nella condotta fognaria pubblica di Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR) dei reflui di tipo:
 - a) assimilabile ai civili derivanti dai servizi igienici;
 - b) industriale derivanti dal lavaggio dei mezzi e dalla prima pioggia ricadente sui piazzali di 7844 mq per un quantitativo complessivo di 1500 mc/anno;
 - 4) Lo scarico in acque superficiali (scolo Fio Basso) delle acque meteoriche si seconda pioggia ricadenti sui piazzali e delle acque meteoriche ricadenti sui tetti e raccolte dai pluviali;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO che Acque Veronesi S.C. a R.L. è stata individuata quale Gestore dell'Ambito Territoriale Veronese in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;
- VISTO il vigente regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione;
- VISTO il PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e s.m.i.;
- VISTI il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale...(omissis)" e le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 622 del 29/04/2014 "ulteriori indicazioni...(omissis)";
 - n. 1775/2013 recante "primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" che sotto il paragrafo "L'AUA non si applica" indica al punto 3 – "agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione di cui all'art. 242 del D.lvo n. 152 del 03/04/2006";

PRESO ATTO

- CHE la Ditta richiedente dichiara di essere regolarmente allacciata alla rete fognaria di VIALE DEL LAVORO 51/53 nel comune di BOVOLONE (VR);

AUTORIZZA

la Ditta A.L.F. SRL, con sede legale in VIA VERDI 14, nel comune di BERGAMO, allo scarico nella pubblica fognatura di VIALE DEL LAVORO 51/53 nel comune di BOVOLONE (VR) dei reflui di tipo: **INDUSTRIALE** provenienti dal lavaggio mezzi e dalle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali, **ASSIMILABILE AI CIVILI** provenienti dai servizi igienici, relativi allo svolgimento della propria attività di *impianto trattamento rifiuti non pericolosi con annesso distributore di carburante ad uso privato* sito in VIALE DEL LAVORO 51/53 nel comune di BOVOLONE (VR) nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152

del 3 aprile 2006 tabella 3 dell'allegato 5 "valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni"

PRESCRIVE

- CHE lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia avvenga durante le ore notturne, a distanza di 48 ore dall'ultimo evento piovoso;**
- CHE entro 30 giorni dalla data di protocollo dell'autorizzazione all'esercizio venga installato un sottocontatore sulla linea di derivazione dei servizi igienici o sulla linea produttiva e riferita al contatore acquedotto 80000212 (ex 550133) al fine di poter quantificare correttamente il quantitativo d'acqua scaricato in fognatura di natura civile;**
- CHE la Ditta effettui con cadenza **ANNUALE** servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo;
I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:
pH, COD, BOD₅, Fosforo Totale, Azoto Totale, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, Stagno, Alluminio, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali,
dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta. La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
- CHE i/il pozzetto di campionamento abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro, dandone comunicazione scritta alla scrivente;
- CHE La Ditta preveda un piano di pulizia periodica dei manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico sulla base delle indicazioni fornite dalla Ditta costruttrice dell'impianto in modo da garantirne il miglior funzionamento possibile. La Ditta inoltre dovrà tenere a disposizione gli appositi registri consistenti in:
- a. **"Quaderno di Manutenzione"** dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
 - b. **"Registro di Carico e Scarico"**: così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La Ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la Ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
- CHE Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sullo scarico della Ditta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:
- il venerdì pomeriggio
 - il sabato
 - la domenica e gli altri giorni festivi
 - negli orari notturni
- la Ditta dovrà contattare immediatamente Acque Veronesi al **Numero Verde Guasti 800734300**

CHE la Ditta dovrà inviare all'indirizzo *industriali@acqueveronesi.it* entro il **15 gennaio** di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:

- "[denuncia di scarico](#)":
 - o il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
 - o le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
 - o la concentrazione di COD, SST, Azoto totale, Fosforo Totale espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato,
- "[denuncia di prelievo da pozzo](#)":
 - o la denuncia dei volumi prelevati dal pozzo,
 - o quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura o in altro modo nell'anno precedente.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese che "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del presente regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it, di seguito si riporta sintesi non esaustiva delle norme:

1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il titolare dello scarico è tenuto a richiedere al Gestore l'autorizzazione/nulla osta, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, pertanto:
 - a. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati a prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
 - b. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
 - c. la presente autorizzazione è rilasciata in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate. La Ditta deve comunicare tempestivamente ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:
 - ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
 - d. la Ditta ha l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento, ristrutturazione o trasferimento del medesimo;
2. Tutti gli scarichi non autorizzati, con autorizzazione scaduta o non conformi alle prescrizioni imposte sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti come previsto dall'art. 27 e 28 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione;
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore;
4. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dal Regolamento per il

servizio di fognatura e depurazione, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato;

5. Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico, previa comunicazione all'Utente, quando esigenze di sanità e igiene pubblica o la conservazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari. La limitazione o sospensione dell'autorizzazione in tal caso non comporterà da parte della Ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese;
6. Il Gestore ha facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale o dei sistemi di collettamento;
7. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrano nei limiti d'accettabilità stabiliti dal Gestore, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura;
8. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette;
9. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo;
10. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche. Gli esiti analitici sono comunicati al titolare dello scarico;
11. Oltre alle visite tecniche per la verifica della regolare esecuzione delle opere di allacciamento, il Gestore è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. Per le attività di vigilanza e controllo in ordine agli scarichi idrici, fatte salve le competenze attribuite alla Polizia Giudiziaria e alle altre Forze di Polizia indicate nell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il Gestore si avvale di proprio personale tecnico o di personale esterno espressamente incaricato, che assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
12. Per le inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico (e delle eventuali prescrizioni contrattuali in quanto parti integranti dell'autorizzazione o nulla osta), si applica quanto previsto all'art. 130 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare per i superamenti dei limiti di accettabilità, il Gestore comunica all'AATO per i provvedimenti del caso, e contestualmente informa il Sindaco del Comune interessato ed il Settore competente della Provincia di Verona nel caso di AIA. Sarà cura del Gestore informare in relazione ai tipi di reati verificati gli enti competenti;
13. I provvedimenti di sospensione e la revoca dell'autorizzazione, di cui si definiscono di seguito alcune ipotesi, sono disposti dal Gestore che provvede ad informare l'AATO e il Sindaco del Comune interessato;
14. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per periodi limitati comunque non superiori a 180 gg, è disposta nelle seguenti ipotesi;
 - a) inosservanza delle prescrizioni contenute nel contratto e/o nell'autorizzazione allo scarico,
 - b) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico,
 - c) in caso di accertamento di superamenti dei limiti di emissioni che comportino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
15. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) mancato rispetto dei limiti d'accettabilità previsti nel Contratto che comportino seri pericoli per la rete fognaria o per l'impianto di depurazione ricevente;

- b) mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Gestore;
- c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati d'allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque reflue;
- d) modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti;
- e) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione;
- f) mancato od insufficiente invio di dati e documentazione richiesti;
- g) mancate comunicazioni preventive in merito al cambio di indirizzo, a variazioni della destinazione d'uso degli immobili, etc.
- h) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 4 mesi, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'Utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio. In caso di mancato pagamento nei termini, il Gestore procederà inoltre al recupero dei crediti nelle forme consentite dalla legge;
16. Qualora si verificano le infrazioni di cui al precedente punto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia, il Gestore diffida per iscritto all'Utente trasgressore di adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento entro un termine da stabilirsi caso per caso, anche in relazione alla gravità dell'infrazione. Trascorso infruttuosamente il termine disposto, il Gestore:
- a) revoca l'autorizzazione allo scarico;
- b) provvede ad informare il Sindaco del comune territorialmente competente per chiedere l'emissione dell'ordinanza relativa all'interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese all'Utente;
17. Il Gestore, per l'avvio della procedura di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico, invia comunicazione all'Utente, nelle forme prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In casi di particolare gravità e che comportino il rischio concreto per l'integrità delle strutture impiantistiche e per la corretta funzionalità dei processi depurativi, il Gestore:
- a) informa l'AATO e il Sindaco del Comune interessato in merito all'inquinamento ed ai primi interventi che intende porre in atto;
- b) provvede all'individuazione della causa dell'inquinamento con l'intervento dell'ARPAV di Verona, e se il caso anche delle autorità indicate all'art. 135, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) può procedere all'immediata chiusura dello scarico senza il preavviso di cui al periodo precedente;
18. All'interno dell'insediamento produttivo dovrà essere mantenuto un pozzetto ispezionabile ed indipendente per il controllo e prelievo delle acque di scarico produttive;
19. Compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la Ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
20. Il Gestore, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese, applicherà:
- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m³ di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 200 e una massima € 1.000,00;
 - per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m³ di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;
 - per ciascuna inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi massimi ed alla modulazione degli stessi contenute nel documento autorizzativo e/o nel contratto di utenza: 0,05 € /m³ di penalità per ciascuna inosservanza, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00.

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Resta inteso che, qualora il Regolamento di cui sopra subisse modifiche/variazioni/integrazioni, verranno applicate le nuove condizioni.

COMUNICA

- CHE** la determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione della tariffa:
- per scarichi industriali sul volume globale scaricato determinato dal misuratore di portata;
 - per scarichi assimilati sul volume globale prelevato dal contatore 2007419
 - per scarichi assimilati sul volume globale determinato dal sottocontatore posto sulla linea dei servizi igienici o sulla linea produttiva e riferita al contatore acquedotto 80000212 utilizzato sia per la linea produttiva che per la linea civile. In questo ultimo caso la parte di reflui di tipo civile verrà determinata per differenza sottraendo al quantitativo prelevato da acquedotto il quantitativo utilizzato per la parte produttiva;

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

*DIREZIONE TECNICA
Il Dirigente
Ing. Umberto Anti
(documento firmato digitalmente)*

Responsabile procedimento: Marco Sganzerla - e-mail: industriali@acqueveronesi.it



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 ottobre 2026, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l., con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Proposta di Determinazione n. 179 del 03/06/2022

Decisione

Il dirigente del settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la ditta A.L.F. s.r.l., con sede legale in Via Verdi n. 14 nel comune di Bergamo (BG) e sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR), all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006 questo provvedimento costituisce altresì:

- autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera dei camini E1 ed E2 nonché le emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti;
- autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica di Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR) dei reflui di tipo:
 - assimilabile ai civili derivanti dai servizi igienici;
 - industriale derivanti dal lavaggio dei mezzi e dalla prima pioggia ricadente sui piazzali di 7'844 m²;per un quantitativo complessivo di 1'500 m³/anno;
- autorizzazione, inoltre, allo scarico in acque superficiali (scolo Fio Basso) delle acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sui piazzali e delle acque meteoriche ricadenti sui tetti e raccolte dai pluviali.

2. revoca la precedente autorizzazione n. 4094/16 del 25 ottobre 2016;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 24 ottobre 2026.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015 è stato approvato il "Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e degli artt. 22 e 24 della L.R. 3/2000 e s.m.i." presentato dalla ditta

A.L.F. s.r.l. con sede legale in Via Verdi n. 14 nel comune di Bergamo (BG) e sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 è stata rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 ottobre 2021, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n° 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 è stato preso atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale 4094/16 del 25 ottobre 2016.

Con determinazione dirigenziale n. 3342/17 del 24 agosto 2017 è stata rettificata la determinazione dirigenziale 3279/17 del 21 agosto 2017 per mero errore materiale.

Con nota del 26/04/2021 (prot. provinciale 22692/2021) la ditta A.L.F. s.r.l. ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Con nota del 09/08/2021 (prot. provinciale 41450/2021) la Provincia ha richiesto ad A.R.P.A.V. il parere di competenza di cui alla L. 128/2019 e Linee Guida Delibera S.N.P.A. del 6 febbraio 2020.

Con nota del 02/11/2021 (prot. provinciale 55551/2021) A.R.P.A.V. ha trasmesso il proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, esprimendo la necessità di approfondimento per taluni codici e ritenendo non ammissibile la cessazione di qualifica di rifiuto per il CER 191212.

Con nota del 13/04/2022 (prot. provinciale 18522/2022) la Provincia ha richiesto integrazioni alla ditta A.L.F. s.r.l..

Con nota del 09/05/2022 (prot. provinciale 23230/2022) la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso ad Acque Veronesi s.c. a r.l. le integrazioni richieste dalla Provincia.

Con nota del 12/05/2022 (prot. provinciale 23860/2022) la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso l'autocertificazione in materia di normativa antimafia e l'evidenza dell'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo.

Con nota del 20/05/2022 (prot. provinciale 25634/2022) Acque Veronesi ha trasmesso il proprio parere di competenza riguardante gli scarichi in fognatura.

Con nota del 01/06/2022 (prot. provinciale 27769/2022) A.R.P.A.V. ha ritenuto che, in relazione alla loro composizione ed alle operazioni di recupero riportate nella documentazione integrativa agli atti, i rifiuti EER 02.01.04 "Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)", 10.02.02 "Scorie non trattate" e 10.02.08 "Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207" siano compatibili con il recupero ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011.

Con nota del 12/05/2022 (prot. provinciale 23860/2022) la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dalla Provincia (nota provinciale n. 28124/2022) circa la cessazione della qualifica di rifiuto in relazione ai rifiuti EER 02.01.04 10.02.02 e 10.02.08.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi. r.ichiama.ti., è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R4, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- pesa;
- separatore Siviero a freddo MB4 SAP;
- separatore Nimby a freddo MG 160/16;
- vaglio fisso VGL-01-12;
- vaglio mobile gommato Powerscreen T5032;
- canello;
- escavatori idraulici;
- strumenti di misurazione della radioattività;

- nastri trasportatori;
- trattori stradali e rimorchi e semirimorchi;
- attrezzature di sollevamento.

Presso l'impianto è presente anche un distributore di carburante.

Il sistema di trattamento e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale, dalle acque di lavaggio dei mezzi e da eventuali spanti provenienti dalla pavimentazione interna del capannone è costituito da: una vasca di accumulo e rilancio acque di prima pioggia; una vasca quadricamerale con sezioni di dissabbiatura statica, disoleazione statica, accumulo e rilancio acque da trattare, ispessimento fanghi; un impianto depurazione chimico-fisico; un gruppo di adsorbimento finale (carboni attivi). Al termine del trattamento, le acque vengono scaricate in fognatura.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 152/06);
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e ss.mm.ii. (D.Lgs. 209/03);
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e ss.mm.ii.;
- articoli 5 e 6 della Legg.me Regiononale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la tutela dell'ambiente";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";
- Delibera n. 67/2020 del 06/02/2020 "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi" (Linee Guida SNPA n. 23/2020);
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. (d.lgs. n. 159/2011);
- L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente del settore servizi in campo ambientale.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore e del parere obbligatorio e vincolante espresso da ARPAV con la nota del 2 novembre 2021. In tale parere ARPAV ha ritenuto non ammissibile la cessazione della qualifica di rifiuto per il CER 191212, poiché tale codice non è presente in alcun punto del D.M. 5 febbraio 1998 che preveda il recupero di rottame metallico e rappresenta un rifiuto proveniente dal trattamento meccanico di rifiuti a composizione mista, nella quale non è pertanto riscontrabile la presenza di una frazione metallica significativa. A.R.P.A.V. ha ritenuto inoltre che i rifiuti EER 02.01.04 "Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)", 10.02.02 "Scorie non trattate" e 10.02.08 "Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207" siano compatibili con il recupero ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011.

Obblighi da rispettare

La ditta A.L.F. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato "Quadro prescrittivo e nel parere allegato di Acque Veronesi n. 12056 del 20 maggio 2022 (protocollo provinciale n. 25634/2022).

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13 del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta A.L.F. s.r.l., al Comune di Bovolone, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

Imposta di bollo

Obbligo assolto con marca da bollo n. 01201745735108 del 25 marzo 2022 che la ditta dichiara annullata per lo scopo e conservata in originale.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

